



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CUNARDO
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria I° grado
Via Vaccarossi - 21035 Cunardo (VA)

Codice Fiscale 93012080128

Tel. 0332 71 65 80 Fax 0332 71 60 58

E-mail vaic823002@istruzione.it Sito

www.icscunardo.gov.it



Cunardo, 8 novembre 2017

Ai Sigg. Docenti
Al Preposto per la Sicurezza
Ai collaboratori scolastici
Ai rappresentanti dei genitori

Scuola secondaria di Cunardo

OGGETTO: Vigilanza alunni minori.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO l' art. 2043 del Codice Civile: in merito al risarcimento per fatto illecito;
VISTO l' art. 2047 del Codice Civile: in merito al danno cagionato dall'incapace;
VISTO l'art. 2048 del Codice Civile: in merito alla responsabilità dei genitori; dei tutori; dei precettori e dei maestri d'arte;
VISTO l'art. 61 della legge 11/07/1980, n. 312: in merito alla "responsabilità patrimoniale del personale direttivo, educativo e non docente della scuola materna, elementare ed artistica dello Stato e delle Istituzioni educative statali";
VISTO l'art. 29 comma 5 del CCnl 29.11.2007 "per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi";
VISTO l'art. 47, comma 1, lettera A del CCNL 29/11/07 (Tab. A) che prevede obblighi di vigilanza anche del personale A.T.A. e obblighi organizzativi di controllo e di custodia del Dirigente Scolastico;
VISTO l'art. 47 D.lgs n. 165/01 che non prevede per il Dirigente Scolastico compiti di vigilanza diretti sugli alunni, bensì compiti organizzativi di amm.ne, di controllo sull'attività degli operatori scolastici;
CONSIDERATA La normativa vigente in materia di sicurezza che attribuisce al Dirigente Scolastico i compiti connessi alla valutazione dei rischi;

VISTI gli art. 19,20,21 Capo II del Regolamento d'Istituto – Scuola secondaria relativo ai compiti di vigilanza del personale scolastico;

DISPONE

Le seguenti procedure volte a garantire le migliori condizioni di sicurezza possibile nella Scuola secondaria di Cunardo durante l'afflusso e il deflusso degli alunni in ingresso e in uscita:

- i docenti accolgono gli alunni al suono della campanella alle ore 8.00 nelle rispettive classi.
- l'obbligo di vigilanza della scuola sui minori inizia nel momento in cui li accoglie e permane per tutta la durata del servizio scolastico e fino al subentro reale o potenziale dei genitori. L'obbligo di sorveglianza della scuola, infatti, cessa con il trasferimento dello stesso ad altro soggetto legittimato ad assumerlo;
- gli alunni iscritti alla Scuola secondaria di Cunardo, essendo minori, devono essere accompagnati e ritirati dai genitori al cancello della scuola;
- L'autista dello scuolabus e il responsabile della vigilanza, previsto nel rispettivo servizio di scuolabus dalle amministrazioni comunali di Cunardo e Marzio, a cui vengono consegnati gli alunni sono da intendersi come persone delegate alla consegna e al ritiro degli alunni i cui genitori hanno fatto richiesta formale del trasporto al Comune di domicilio;
- i genitori impossibilitati all'accompagnamento e al ritiro del proprio/a figlio/a compilano apposita delega scritta solo a persone che abbiano compiuto 18 anni d'età, utilizzando il modulo predisposto;
- i genitori impossibilitati al ritiro del proprio/a figlio/a possono anche richiedere l'iscrizione al servizio di pedibus comunale. L'alunno viene consegnato all'educatore e/o al responsabile previsto dall'amministrazione di Cunardo per ciascuna linea del pedibus comunale;
- i genitori impossibilitati al ritiro del proprio/a figlio/a possono inoltre richiedere l'iscrizione al servizio di pedibus cooperativo. Il collaboratore scolastico accompagna gli alunni del pedibus cooperativo dall'aula all'atrio principale dove gli alunni vengono distinti in gruppi regolamentati e accompagnati dallo stesso fino al cancello. Il vigile di polizia municipale avvierà gli alunni in gruppi compatti lungo il tragitto definito nel patto di corresponsabilità scuola –famiglia;
- l'uscita autonoma degli alunni, al termine delle lezioni, sarà consentita solamente dopo una valutazione dei fattori di rischio potenzialmente prevedibili, ovvero l'età, il livello di maturazione raggiunto dai minori frequentanti e le condizioni ambientali in cui la scuola è inserita e gli alunni vivono, sempre in situazione di normalità;
- i genitori che richiedono l'uscita autonoma del figlio/a compileranno una richiesta, su modulo apposito fornito dalla scuola, in cui dichiareranno che il proprio figlio, nell'ottica di una progressiva acquisizione di autonomia e di responsabilità, può uscire da scuola da solo, a piedi, al termine dell'orario delle lezioni;
- la dichiarazione rappresenta una precisa assunzione di responsabilità da parte del richiedente in merito al comportamento della scuola, non tanto per esonerare quest'ultima da compiti che le sono assegnati dalla legge, quanto per esplicitare la manifestazione inequivocabile di volontà al fatto che, all'uscita da scuola, alla vigilanza effettiva di questa subentra una vigilanza potenziale della famiglia e il consenso verso le pratiche attivate dalla scuola.
- sono autorizzate entrate posticipate o uscite anticipate degli alunni solo se accompagnati dai genitori o da persona delegata. I docenti sono tenuti a formalizzare sul registro di classe l'operazione di prelevamento che deve essere sottoscritta dal genitore o persona delegata e dal responsabile di plesso o docente di classe.

- i genitori o persona delegata, che non riescono a presentarsi all'ora stabilita a prelevare il minore, sono tenuti a informare dell'imprevisto la scuola, che provvederà alla temporanea vigilanza dell'alunno.
- in situazione di emergenza si accetta la comunicazione telefonica del genitore che delega un suo sostituto per il ritiro del figlio/a. Il docente o il collaboratore scolastico ne verificherà l'identità attraverso il nominativo indicato dal genitore o sostituto, e la corrispondenza con la carta d'identità;
- i docenti, in caso di mancato ritiro occasionale, dell'alunno non autorizzato all'uscita autonoma, cercano di contattare i genitori o la persona delegata per provvedere al ritiro; l'alunno viene trattenuto a scuola sotto la sorveglianza del docente che, se impossibilitato a permanere, lo affida al personale in servizio. Il collaboratore scolastico individuato è autorizzato a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali, fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata; nel caso l'alunno non venga ritirato entro mezz'ora dal termine delle attività il personale in servizio deve contattare l'Ufficio di Polizia Municipale e/o ai Servizi Sociali Territoriali ai quali si chiede di rintracciare i genitori; come ultima soluzione il personale scolastico contatta la Stazione locale dei Carabinieri dando comunicazione della situazione;
- i docenti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno non autorizzato all'uscita autonoma (2 volte) entro 30 minuti dal termine delle lezioni attivano la procedura sopra descritta e convocano i genitori per un colloquio esplicativo;
- i docenti all'uscita accompagnano la classe al cancello. A seconda dei casi i docenti lasciano uscire autonomamente gli alunni i cui genitori hanno firmato un patto di corresponsabilità per il compimento in forma autonoma del percorso sino a casa, oppure li affidano ai genitori o a persone delegate al ritiro, dopo averne accertato l'identità

i docenti, in caso si ripeta il mancato ritiro dell'alunno non autorizzato all'uscita autonoma (2 volte) entro 30 minuti dal termine delle lezioni attivano la procedura sopra descritta e convocano i genitori per un colloquio esplicativo;

- i/le collaboratori/trici scolastiche offrono servizio di vigilanza durante l'ingresso degli/le allievi/e sulla rampa che unisce il cancello principale all'entrata dell'edificio per tutti gli alunni;

- i/le collaboratori/trici scolastiche coadiuvano gli/le insegnanti nel servizio di vigilanza durante l'uscita degli/le allievi/e nel cortile interno per le classi collocate nel seminterrato e sulla rampa che unisce il cancello principale all'entrata dell'edificio per tutti gli altri alunni;

- l'apertura delle porte è prevista alle ore 7.55 e alle 13.55: un /a collaboratore/trice scolastico/a apre le porte d'ingresso e invita gli alunni ad entrare; gli alunni si dispongono nelle rispettive classi, dove i docenti sono presenti ad accoglierli per l'inizio delle lezioni. Alle ore 8,05 il/la collaboratore/trice scolastico/a provvede alla chiusura delle porte. Gli alunni ritardatari vengono accompagnati dal/la collaboratore/trice scolastica in classe;

- l'uscita degli alunni è prevista alle ore 13.00 tutti i giorni, alle ore 17.00 (il lunedì tutte le classi il venerdì la classe 3^A), alle ore 16.00 (il mercoledì) e alle ore 17.00 (il mercoledì le classi SMIM). Entro 10 minuti tutti gli alunni devono essere usciti dall'edificio scolastico e il/ la collaboratore/trice provvede alla chiusura di porte e cancelli.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA DISPONE

altresì le seguenti PROCEDURE di controllo:

- Visite alle scuole e verifica dell'applicazione delle presenti disposizioni;
- Richiesta elenchi alunni con delega di ritiro e accompagnamento predisposti dai coordinatori di classe;

- Richiesta relazione scritta annuale al referente della sicurezza sull'applicazione delle procedure prescritte;
- Richiesta elenchi alunni con autorizzazione all'uscita autonoma.

Si impegna altresì ad organizzare nelle classi iniziative di tutela e di prevenzione inerenti all'educazione stradale.

Le presenti disposizioni hanno carattere prescrittivo e inderogabile.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(*Prof.ssa Luisa Oprandi*)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comm 2 del decreto legislativo n. 39/93